

Presidente. Pongo a partito questo articolo 3°.

(È approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di anticipare per l'esercizio 1896-97 alle Casse ferroviarie degli aumenti patrimoniali la somma di lire 5,900,000.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1896-97 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 500,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri.

Ministero del tesoro	L.	17,000
Id. delle finanze	»	39,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	18,000
Id. degli affari esteri.	»	15,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	16,000
Id. dell'interno	»	70,000
Id. dei lavori pubblici.	»	25,000
Id. delle poste e dei telegrafi.	»	25,000
Id. della guerra.	»	220,000
Id. della marina	»	45,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio.	»	10,000
	L.	500,000

Al conto consuntivo 1896-97 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Saporito, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Saporito, relatore. Come la Camera conosce, dopo questo bilancio, essa sarà chiamata a votare l'articolo di legge sulle pensioni, cioè quell'articolo di legge pel quale si stabi-

liscano le pensioni di diritto e quelle di autorità.

Ora, siccome con quell'articolo di legge molte pensioni, che nel passato sono state messe nella categoria delle pensioni d'autorità, passano in quella delle pensioni di diritto, la Giunta generale del bilancio crede che la somma di 500,000 lire, stabilita in quest'articolo 5° per le pensioni di autorità, sia eccedente.

Domandò quindi all'onorevole ministro sino a qual limite crede di poter ridurre questa somma di 500,000 lire.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro del tesoro. In obbedienza al desiderio manifestato dalla Commissione del bilancio di ridurre cioè la somma di lire 500,000 stabilita per le pensioni di autorità, ho fatto interpellare tutte le amministrazioni, perchè mi indicassero le riduzioni che in seguito all'articolo di legge che veniva proposto sulle pensioni di autorità, si potessero fare, tenuto conto di quelle pensioni che nei rispettivi dicasteri sarebbero passate dalla categoria di pensioni di autorità a quella di pensioni di diritto.

Ebbi queste risposte: per il tesoro, la grazia e giustizia, gli esteri, i lavori pubblici, le poste e i telegrafi, la marina, l'agricoltura e commercio e la pubblica istruzione le cifre rimangono quali sono. Per le finanze si va a 34,000 invece di 39,000 lire. Per l'interno, se la Giunta del bilancio, e per essa il relatore, accetta un'aggiunta alla fine del paragrafo d dell'articolo unico del disegno di legge sulle pensioni d'autorità, in questa forma: « e che saranno collocati a riposo in seguito a leggi speciali, » allora la somma che dovrebbe stanziarsi pel Ministero dell'interno sarebbe di 60,000 lire, invece di 70,000. In caso contrario il Ministero dell'interno assicura che non potrebbe modificare la sua cifra. Pel Ministero della guerra si scende da 220,000 a 195,000 lire. Quindi in totale, ammessa l'aggiunta di cui ho parlato, la somma delle pensioni d'autorità da 500 mila lire discenderebbe a 460 mila.

Queste sono le proposte che io sono autorizzato a fare.

Presidente. La Giunta del bilancio accetta le proposte che fa l'onorevole ministro del tesoro?

Saporito, relatore. La proposta del ministro